



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
MODIFICHE STATUTARIE PER ADEGUAMENTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE

RethinkMOB APS

Codice Fiscale 91182750686 – Sede legale in Pescara (PE), Via Eugenia Ravasco n. 60

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 05/05/2026 (cinque del mese di maggio 2026), alle ore 13:00, presso la sede legale dell'Associazione sita in Pescara (PE), Via Eugenia Ravasco n. 60, si è riunita, regolarmente convocata, l'Assemblea Straordinaria degli associati di RethinkMOB APS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Analisi e approvazione delle modifiche allo Statuto sociale per l'adeguamento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e per il recepimento delle indicazioni formulate dall'Ufficio Terzo Settore della Regione Abruzzo con nota di richiesta integrazioni del 10/04/2026, nell'ambito della domanda di iscrizione al RUNTS presentata dall'Associazione e protocollata in data 24/03/2026 con n. 118276;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto, il Presidente dell'Associazione Sig. Enrico Emanuele Corazzini, il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Matteo Marino, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'avviso di convocazione è stato regolarmente inoltrato a tutti gli associati nei termini statutari;
- sono presenti, in proprio o per delega, n. 7 associati su n. 7 aventi diritto al voto, regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa;
- sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo;
- è raggiunto il quorum costitutivo previsto dallo Statuto vigente,

dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Sul primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente illustra all'Assemblea che, in data 24/03/2026, è stata presentata, per conto dell'Associazione, la domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale", protocollata con n. 118276. Successivamente, in data 10/04/2026, l'Ufficio Terzo Settore della Regione Abruzzo ha trasmesso, nell'ambito della medesima procedura, una nota di richiesta integrazioni documentali al testo statutario.

Tale nota segnala l'esigenza di adeguare il testo statutario ad alcune disposizioni del Codice del Terzo Settore, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:

- integrazione della denominazione con l'acronimo "APS";
- indicazione testuale delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

- richiamo espresso all'art. 8, comma 1, CTS in materia di destinazione del patrimonio;
- limitazione della compagine associativa ai sensi dell'art. 35 CTS;
- completamento delle competenze dell'Assemblea ai sensi dell'art. 25 CTS;
- previsione dei quorum dell'Assemblea straordinaria;
- allineamento della disciplina dell'Organo di Controllo e della revisione legale agli artt. 30 e 31 CTS;
- previsione del registro dei volontari ai sensi dell'art. 17 CTS;
- correzione di un errore materiale presente nel testo originario.

Il Presidente dà quindi lettura integrale del nuovo testo dello Statuto, interamente riformulato e composto di n. 31 articoli suddivisi in sei Titoli, che sostituisce in toto il precedente, e ne illustra le modifiche introdotte rispetto al testo vigente.

Si apre la discussione, durante la quale gli associati intervengono per chiedere chiarimenti, prontamente forniti dal Presidente.

Al termine della discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

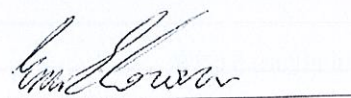
1. di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione "RethinkMOB APS", composto da n. 31 articoli suddivisi in sei Titoli, che, sottoscritto dai presenti, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Presidente e al Segretario di procedere, anche disgiuntamente, a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la registrazione del presente verbale e dello Statuto allegato presso l'Agenzia delle Entrate, nonché alla trasmissione della documentazione all'Ufficio Terzo Settore della Regione Abruzzo per il completamento dell'iter di iscrizione al RUNTS;
3. di chiedere l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo previsto dall'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ai fini della registrazione del presente verbale e dello Statuto allegato presso l'Agenzia delle Entrate, in considerazione della natura delle modifiche, adottate al solo fine dell'adeguamento dell'atto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e in riscontro alle indicazioni formulate dall'Ufficio Terzo Settore della Regione Abruzzo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sul punto "Varie ed eventuali", il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Pescara, lì 05/05/2026

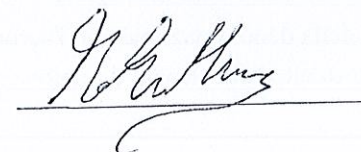
Il Presidente

Enrico Emanuele Corazzini



Il Segretario

Matteo Marino



STATUTO

RethinkMOB APS

Associazione di Promozione Sociale

(testo coordinato a seguito delle modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria in data 05/05/2026)

TITOLO I — DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE E DURATA

Art. 1 — Denominazione, natura e disciplina applicabile

1. È costituita, ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – di seguito "CTS") e, per quanto non previsto, del Codice Civile, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "RethinkMOB APS".
2. L'Associazione è un ente del Terzo Settore, non commerciale, apartitico e aconfessionale. Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari conviventi o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale indicate al successivo art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'Associazione è costituita in forma di associazione non riconosciuta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
4. L'acronimo "APS" o la denominazione "Associazione di Promozione Sociale" non potranno essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 12, comma 2, CTS.

Art. 2 — Sede e durata

1. La sede legale dell'Associazione è stabilita nel Comune di Pescara (PE).
2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.
3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite, soppresse o trasferite sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze, in Italia ed all'estero.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II — SCOPO, ATTIVITÀ, VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 3 — Scopo e finalità

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere, anche attraverso iniziative culturali di produzione, diffusione e fruizione, e di partecipazione civica, accessibili e inclusive, la transizione verso modelli di mobilità sostenibile, economia circolare, turismo esperienziale e, più in generale, l'innovazione come leva di sostenibilità e qualità della vita, favorendo la consapevolezza pubblica e la partecipazione ampia dei cittadini.
2. L'Associazione opera per favorire la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali ai processi decisionali e alle politiche pubbliche connesse ai temi di cui al comma 1, valorizzando inclusione, accessibilità, diritti, pari opportunità e coesione sociale.
3. L'Associazione può aderire a reti, federazioni e coordinamenti, nonché stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati coerenti con le finalità associative.




Art. 4 — Attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza, in via principale ed esclusiva, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni:
 - lett. d) "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";
 - lett. e) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281";
 - lett. i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";
 - lett. k) "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso".
2. L'Associazione svolge le attività di cui al comma 1, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante: organizzazione e promozione di convegni, conferenze, workshop, roadshow, incontri pubblici e tavoli di progettazione; attività culturali, educative e formative, anche non formali, sui temi della sostenibilità e dell'innovazione; attività editoriali e di divulgazione (pubblicazioni, newsletter, report, studi, contenuti digitali) con finalità civiche e sociali; promozione del volontariato e dell'attivazione civica; promozione di reti e partnership tra cittadini, istituzioni, imprese, università, enti di ricerca e organizzazioni della società civile. Le attività di raccolta dati, analisi e monitoraggio di buone pratiche, impatti e politiche pubbliche sono svolte esclusivamente in via strumentale e funzionale allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al comma 1, e non costituiscono autonoma attività di ricerca.
3. L'individuazione delle specifiche iniziative e dei programmi di attività è demandata al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle linee programmatiche definite dall'Assemblea.

Art. 5 — Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 4, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021, n. 107, e successive modificazioni.
2. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 — Attività di raccolta fondi

1. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ai sensi degli artt. 7 e 79 CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 — Volontari e registro dei volontari

1. L'Associazione, ai sensi degli artt. 17 e 18 CTS, si avvale in modo prevalente, per lo svolgimento delle attività di interesse generale, dell'attività di volontariato dei propri associati. Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. L'attività del volontario è personale, spontanea e gratuita; non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

3. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

4. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, CTS. Il registro può essere tenuto anche in formato elettronico, secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 ottobre 2021.

5. Tutti i volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 8 — Lavoratori

1. L'Associazione può avvalersi, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità statutarie, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 CTS.
2. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può in ogni caso essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO III — PATRIMONIO, RISORSE E BILANCIO

Art. 9 — Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà, dalle eccedenze degli esercizi annuali, da donazioni, erogazioni, lasciti, dal fondo di riserva e da ogni altro accantonamento e disponibilità patrimoniale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, CTS, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

Art. 10 — Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, CTS.
2. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) ad e), CTS.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

Art. 11 — Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:
 - quote associative annuali;
 - contributi pubblici e privati, donazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni compatibili con le finalità statutarie;
 - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse, nei limiti di legge;
 - entrate da convenzioni, progetti e bandi;
 - proventi da attività di raccolta fondi.



[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue stamp on the right side.]

2. La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo. Essa è intrasmissibile, non è rivalutabile né rimborsabile in nessun caso, neanche in caso di decesso, recesso, decadenza, esclusione, espulsione dell'associato o di scioglimento dell'Associazione.

Art. 12 — Esercizio sociale, bilancio e scritture contabili

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a 300.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto per cassa.
4. Il bilancio è depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Le scritture contabili sono tenute a norma degli artt. 86 e 87 CTS, per quanto applicabili.
6. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 CTS, l'Associazione redige e deposita altresì il bilancio sociale.

Art. 13 — Libri sociali

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali, ai sensi dell'art. 15 CTS:
 - libro degli associati;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove istituito.
2. L'Associazione tiene altresì il registro dei volontari di cui all'art. 7, comma 4, del presente Statuto.
3. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, presentando richiesta al Presidente. Le modalità di esercizio di tale diritto sono stabilite dal Regolamento interno.

TITOLO IV — ASSOCIATI

Art. 14 — Adesione e categorie di associati

1. L'Associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati né con riferimento alle condizioni economiche né a discriminazioni di qualsiasi altra natura.
2. Possono aderire all'Associazione, in qualità di associati, le persone fisiche che ne condividano le finalità, accettino lo Statuto e gli eventuali regolamenti, e partecipino alle attività associative con la propria opera, le proprie competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi associativi.
3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, CTS, il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di Promozione Sociale. Se viene meno il numero minimo, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione richiede la propria cancellazione dal RUNTS.
4. Possono inoltre aderire all'Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo, altre Associazioni di Promozione Sociale, nonché, salvo che lo Statuto non lo escluda, enti diversi dalle Associazioni di Promozione Sociale, purché non costituiti in forma di società o per il perseguimento di scopo di lucro. Ai sensi dell'art. 35, comma 3, CTS, il numero di tali ulteriori enti associati non può in ogni caso essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.
5. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 16 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse

adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

6. L'ammissione è richiesta con domanda scritta, anche via e-mail/PEC, indirizzata al Consiglio Direttivo, contenente i dati essenziali del richiedente e l'accettazione integrale dello Statuto e dei regolamenti, con allegata la prova dell'avvenuto versamento della quota sociale. Nel caso di Enti, la domanda è presentata dal legale rappresentante.

7. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di rigetto, la decisione deve essere motivata e comunicata all'interessato, che, entro i successivi 30 giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in occasione della prima convocazione utile.

8. L'Associazione può inoltre prevedere Sostenitori/Benemeriti, quali soggetti che, condividendo le finalità associative, contribuiscono alle attività mediante erogazioni liberali, contributi o altre forme di sostegno. I Sostenitori/Benemeriti non acquistano la qualifica di associato, non partecipano all'Assemblea e non esercitano elettorato attivo o passivo.

Art. 15 — Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto:
 - di partecipare alle Assemblee e di votare, se in regola con il versamento della quota associativa;
 - di candidarsi e ricoprire cariche sociali, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
 - di partecipare alle attività associative e di accedere alle informazioni associative;
 - di prendere visione dei libri sociali, secondo le modalità di cui all'art. 13;
 - di concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione.
2. Gli associati sono tenuti:
 - a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
 - a versare la quota associativa annuale nei termini stabiliti;
 - a mantenere un comportamento coerente con le finalità associative;
 - ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione.

Art. 16 — Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per:
 - recesso;
 - mancato pagamento della quota associativa per due annualità consecutive;
 - esclusione;
 - decesso (per le persone fisiche) o estinzione (per gli Enti).
2. Il recesso è comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto dalla data di ricezione, salvo gli obblighi maturati.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, per gravi motivi, quali la violazione dello Statuto e dei regolamenti, comportamenti lesivi dell'Associazione o lo svolgimento di attività incompatibili con le finalità associative. L'interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, può proporre ricorso all'Assemblea, che delibera sulla richiesta in occasione della prima convocazione utile.
4. Gli associati esclusi, recedenti, decaduti o gli eredi degli associati deceduti non hanno diritto al rimborso della quota versata né a vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO V — ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17 — Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:



[Handwritten signatures of the board members and the President of the Association]

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

2. Sono organi eventuali, da nominarsi nei casi previsti dalla legge o per scelta dell'Assemblea: l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte e svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle disposizioni di legge.

Art. 18 — Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa alla data della convocazione.
2. Ciascun associato ha diritto a un voto, secondo il principio "una testa, un voto", ai sensi dell'art. 24, comma 2, CTS.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, nei limiti previsti dall'art. 24 CTS. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.
4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Ai sensi dell'art. 25 CTS, l'Assemblea ordinaria:
 - approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
 - approva, ove previsto, il bilancio sociale;
 - approva i regolamenti interni e le loro modificazioni;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sui ricorsi degli associati avverso il mancato accoglimento della domanda di adesione e i provvedimenti di esclusione;
 - definisce le linee strategiche e programmatiche dell'attività associativa;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
5. L'Assemblea straordinaria:
 - approva e modifica lo Statuto;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 19 — Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.
2. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
3. La convocazione avviene con avviso scritto recante l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo e le modalità di svolgimento, trasmesso a ciascun associato a mezzo e-mail, PEC o altro mezzo idoneo a garantirne la prova della ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

5. I quorum dell'Assemblea straordinaria sono disciplinati dagli artt. 27, 28 e 29 del presente Statuto.

6. L'Assemblea può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente Statuto. È ammessa la votazione per via elettronica.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 20 — Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati. La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate o tra le persone fisiche indicate dagli enti associati.
2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea non approva il bilancio di esercizio o quando il numero dei suoi componenti si riduca a meno della metà.
4. Il Consiglio Direttivo:
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - gestisce l'Associazione e ne amministra il patrimonio;
 - predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - delibera sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - definisce programmi, progetti e attività;
 - approva i contratti necessari allo svolgimento delle attività associative;
 - determina le quote associative annuali;
 - stabilisce limiti, criteri e modalità per i rimborsi spese ai volontari, ai sensi dell'art. 17, comma 4, CTS;
 - elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere, salvo elezione diretta da parte dell'Assemblea;
 - può istituire commissioni o gruppi di lavoro, anche aperti a non associati;
 - delibera su ogni altra materia non riservata dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri organi.
5. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della propria nomina nel RUNTS, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 CTS. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
7. La convocazione avviene con avviso scritto, anche a mezzo e-mail o PEC, almeno cinque giorni prima della data fissata, salvo i casi di urgenza in cui il termine può essere ridotto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. È ammessa la riunione mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente Statuto.

Art. 21 — Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, salvo elezione diretta da parte dell'Assemblea. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale; le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e compie gli atti di ordinaria amministrazione.



[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Roberto...', 'Andrea...', and 'Giovanni...']

4. In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato.

Art. 22 — Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti il Tesoriere, la cui durata in carica coincide con quella del Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere cura la gestione amministrativo-contabile dell'Associazione, la tenuta della cassa, la registrazione delle entrate e delle uscite e la predisposizione della documentazione utile alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.
3. Al Tesoriere sono attribuiti poteri di ordinaria amministrazione e di gestione operativa dei pagamenti e degli incassi, nei limiti di importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) per singola operazione e/o impegno, ivi inclusi, a titolo esemplificativo: bonifici, pagamenti tramite carte e strumenti elettronici, acquisti di beni e servizi ricorrenti, rimborsi spese autorizzati, nonché l'attivazione e la gestione di profili e strumenti di raccolta fondi e pagamenti digitali, quando non comportino impegni eccedenti la predetta soglia.
4. Ogni atto eccedente la soglia di Euro 500,00, nonché ogni atto qualificabile come straordinaria amministrazione, è subordinato alla preventiva autorizzazione del Presidente, da rilasciarsi in forma scritta (anche a mezzo e-mail/PEC/messaggistica) e da conservare agli atti dell'Associazione.
5. Il Tesoriere opera nel rispetto delle deliberazioni degli organi sociali e riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull'andamento economico-finanziario e sulle operazioni effettuate.

Art. 23 — Riunioni mediante mezzi di telecomunicazione

1. Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 CTS, e degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Devono essere assicurati la contestualità del procedimento decisionale, il rispetto sostanziale del metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento e il diritto all'informazione.
2. È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in videoconferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui al comma precedente, e in particolare:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario, ove nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 24 — Organo di Controllo

1. Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30, comma 2, CTS, l'Assemblea, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico.
2. L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di legge.
3. I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui all'art. 30 CTS. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,

nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato predisposto in conformità alle linee guida ministeriali.

5. L'Organo di Controllo è altresì nominato in tutti gli altri casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge.

Art. 25 — Revisione legale dei conti

1. Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 31, comma 1, CTS, l'Assemblea, a norma dello stesso articolo, deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. La revisione legale dei conti può essere esercitata, in luogo del revisore o della società di revisione, dall'Organo di Controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.
3. Il revisore legale dei conti dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

TITOLO VI — MODIFICHE STATUTARIE, SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 — Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

1. Ai sensi dell'art. 11 CTS, l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale", e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
2. L'iscrizione, le sue modifiche e le successive comunicazioni avvengono tramite il legale rappresentante o suo delegato, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 27 — Modifiche statutarie

1. Per le modifiche da apportare allo Statuto è competente l'Assemblea straordinaria.
2. Per la validità delle deliberazioni di modifica dello Statuto è indispensabile, in prima convocazione, la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
3. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
4. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo a una terza convocazione, nella quale la riunione è valida se è presente almeno il quaranta per cento degli associati. Anche in tale ipotesi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Art. 28 — Trasformazione, fusione e scissione

1. L'Assemblea straordinaria può deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile.
2. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti dall'art. 27 del presente Statuto per le modifiche statutarie.

Art. 29 — Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, a norma dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 CTS.



[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

3. A tal fine, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati, per la determinazione dei cui poteri si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 30 — Regolamenti interni

1. L'Associazione si dota di regolamenti interni, deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per disciplinare gli aspetti organizzativi e operativi non espressamente disciplinati dal presente Statuto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i rimborsi spese ai volontari, l'utilizzo del marchio e l'organizzazione degli eventi associativi.

Art. 31 — Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in via residuale, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Pescara, lì 05/05/2026

Letto, approvato e sottoscritto.

Enrico Emanuele Corazzini (Presidente)

Lorenzo Spanò (Vicepresidente)

Matteo Marino (Consigliere)

Emanuele Di Lorenzo

Richard Kaculi

Alessandro Parlapiano

Andrea D'Ercole

Emilio Corazzini
Lorenzo Spanò
Matteo Marino
Emanuele Di Lorenzo
Richard Kaculi
Alessandro Parlapiano
Andrea D'Ercole

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

Per copia conforme all'unico
originale dell'atto qui registrato

il **06 MAG. 2026** al
n. **488** serie **3**

Versati Euro

CAITTO ESENTE

con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Assistente Tributario

Camillo Controguerra

Firma su delega del Direttore Provinciale

